



# Provincia Regionale di Trapani

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Art. 1 comma 168 L. 23/12/2005 n. 266 – Deliberazione Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 247/2012/PRSP del 26/9/2012, Misure correttive – Modifica ed integrazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 15.01.2013.

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in

Trapani, nella Sala delle adunanze Consiliari "On. Piersanti Mattarella"

### Il Consiglio Provinciale

Vista l'allegata proposta di Deliberazione, pari oggetto, predisposta dai Dirigenti del 1° Settore "Affari Istituzionali, Generali, Legali, Gare e Contratti" e del 3° Settore "Bilancio, Finanze, Economato, Patrimonio, Organizzazione e Innovazione Tecnologiche" a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08 del 15/01/2013 adottata con i poteri della Giunta Provinciale, così come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 12.02.2013 adottata con i poteri della Giunta Provinciale:

Vista la l.r. del 11/12/1991 n. 45 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.:

Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani e, in particolare, l'art. 16 bis "Competenze del Consiglio":

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso congiuntamente dai Dirigenti del 1° e del 3° Settore:

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere Favorevole espresso in data 12/02/2013 dal Collegio dei Revisori dei Conti:

Visto il parere \_\_\_\_\_ espresso in data \_\_\_\_\_ dalla Commissione Consiliare \_\_\_\_\_



# Provincia Regionale di Trapani

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

*I sottoscritti Dirigente del 1° Settore "Affari Istituzionali, Generali, Legali, Gare e Contratti" e Dirigente del 3° Settore "Bilancio, Finanze, Economato, Patrimonio, Organizzazione e Innovazione Tecnologiche" in conformità all'esito dell'istruttoria comunicato dai responsabili del procedimento, rispettivamente per gli aspetti amministrativi Dott. Bartolomeo Anelli e per gli aspetti finanziari dott. Renzo Schifano, che parimenti sottoscrivono in calce, formulano in relazione all'argomento oggetto, ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - della L.R. 10/1991, la proposta di deliberazione intestata e dispositivamente riferita al Commissario Straordinario che qui di seguito si riporta in forma integrale:*

Oggetto: Art. 1 comma 168 L. 23/12/2005 n. 266 - Deliberazione Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 247/2012/PRSP del 26/9/2012. Misure correttive - Modifica ed integrazione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 15.01.2013.

### <<I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

-con Ordinanza n. 218/2012/Contr., allegato "A", del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana sono state formulate osservazioni sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2010 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 62/C del 25/5/2011, sulla scorta della relazione resa dal Collegio dei Revisori dei Conti sul medesimo rendiconto e trasmessa alla Magistratura Contabile;

-con nota prot. n. 52476/RE del 25/9/2012 sono state fornite le controdeduzioni alle osservazioni contenute nella citata Ordinanza n. 218/2012/Contr., allegato "B";

-con la medesima Ordinanza n. 218/2012/Contr. è stata convocata l'udienza per il 26.09.2012 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, al fine di verificare le controdeduzioni presentate dalla Provincia di Trapani ed adottare i provvedimenti consequenziali;

-alla udienza del 26.09.2012, svoltasi innanzi alla predetta Sezione di Controllo della Corte dei Conti sono state esaminate le memorie depositate dalla Provincia di Trapani in data 25.09.2012, allegato "B", e uditi il Segretario Generale ed il Dirigente dei Servizi Finanziari delegati dal legale rappresentante;

-in esito all'udienza del 26.09.2012 è stata adottata dalla Sezione di Controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti la deliberazione n. 218/2012/Contr., allegato "C", depositata alla Segreteria della C.D.C. il 12.10.2012;

VERIFICATO che quanto accertato dalla Sezione di Controllo della C.d.C. con la deliberazione n. 218/2012/Contr non attiene al mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, ciò ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006):

TENUTO CONTO che, tanto le osservazioni contenute nell'Ordinanza n. 218/12/Contr. del Presidente della Sezione di Controllo per la Regione siciliana della C.D.C., quanto le controdeduzioni contenute nella citata nota prot. n. 52476/RE del 25/9/2012, afferiscono risultanze e circostanze relative all'esercizio finanziario 2010 ormai consolidate e non più modificabili a norma dell'ordinamento finanziario per gli Enti Locali, fatta eccezione per le osservazioni relative alla ricognizione e verifica dei presupposti di cui all'art. 3, commi 27 e 28, della L. n. 244/2007:

PRECISATO, che in ordine all'adozione delle necessarie misure correttive disposte con la deliberazione n. 218/2012/Contr del 26.09.2012 della Sezione di Controllo per la Regione siciliana della C.d.C., occorre rilevare rispetto quanto di seguito riportato:

#### DATO ATTO

- che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), all'art. 3 commi 27-29, così come modificato dalla lettera b) e dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69, e dal comma 2, dall'articolo 19, legge n. 102 del 2009, in ordine agli enti locali prevede quanto segue:
  - All'art. 3, comma 27 che, "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza e di centri di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
  - All'art. 3, comma 28 che, "L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti";
- che l'art. 4 del D.L. 95/2012, così come convertito dalla Legge 135/2012, c.d. "Spending Review", recante "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" costituisce l'ultimo aggiornamento normativo in materia di società partecipate e prevede quanto segue:
  - Al comma 1 che "Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
    - a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. (Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali);

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, (non rinnovabili), a decorrere dal 1° gennaio 2014. (Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante)";

• Al comma 2 che "Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale";

• Al comma 8 che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio e dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014";

- che il Consiglio Provinciale ha già in altre occasioni deliberato, ai sensi dell'art. 3 co. 27 e segg. della L. 244/07, in merito al mantenimento o alla dismissione di partecipazioni societarie, come da deliberazioni n. 60/C del 14/07/2009, n. 61/C del 14/07/2009, n. 62/C del 14/07/2009 e n. 75/C del 29/12/2010;

#### TENUTO CONTO

- della deliberazione n. 247/2012/PPSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 26/09/2012, con cui la magistratura contabile, soffermandosi, tra l'altro, sulla complessa questione delle Partecipate, afferma testualmente: "La presenza di una situazione di forte criticità nella gestione delle società partecipate della Provincia con particolare riferimento ai seguenti organismi partecipati per i quali si rilevano elevate perdite nell'ultimo triennio 2008/2010, tali da richiedere gli interventi di cui all'art. 2447 c.c.". La Corte fa riferimento alle società Mega Service S.p.a., Airgest S.p.a., Agriturpesca s.r.l. Continua ancora la Corte: "Problematica, inoltre, appare, la conferma dell'adesione dell'Ente a cinque consorzi .....omissis..... che sembra in contrasto con i limiti quantitativi fissati dall'art. 10 della L.R. 16.12.2008 n. 22. Perplessità si esprimono, in termini più generali, con riferimento alle varie partecipazioni societarie elencate ai punti a,b,c (società Mega Service S.p.a., società Airgest S.p.a. e società Agriturpesca S.r.l.) del deferimento (la società Eurobic risulta essere stata sciolta), per le reiterate ed elevate perdite d'esercizio, nonché per gli aggravii dei costi di gestione realizzati nel triennio 2008/2012 (cfr., ad esempio, la fattispecie di cui al punto 1.a del deferimento). Tali fenomeni, generando l'insorgere di ingenti debiti fuori bilancio per copertura di disavanzi e ricapitalizzazioni di società, hanno avuto negative influenze sugli equilibri di bilancio dell'Ente". "Orbene, come già ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR, Sezione controllo Veneto, n. 5/2009/PAR), l'articolo 3 commi 27-32, nel porre limitazioni alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, ribadisce e rafforza il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni

azionarie da parte degli Enti Locali, a prescindere dalla qualificazione privatistica di tali soggetti, richiede come presupposto la "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, da valutarsi anche in termini di "stretta necessità" rispetto alla mission istituzionale dell'ente. In tale ambito, la valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata deve essere il risultato di un processo complesso, nel quale l'ente deve attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un'ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'amministrazione, individuando puntualmente sia le esigenze di pubblico interesse, sia la convenienza economica". -

#### DATO ATTO CHE

ai fini dell'interpretazione delle nozioni di servizi di interesse generale e di servizi strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente locale occorre avere riguardo anche all'art. 112, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), che dispone che: «Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali»:

che, inoltre, il comma 2 del suddetto prevede che "I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle provincie sono stabiliti dalla legge":

#### RILEVATO CHE

- il concetto di servizio di interesse generale è di derivazione comunitaria, ed in particolare si riferisce a servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale delle autorità pubbliche competenti e soggetti, di conseguenza, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Spetta primariamente alle autorità pubbliche definire, organizzare, finanziare e monitorare i servizi di interesse generale. Rientra nella nozione di servizio di interesse generale il servizio pubblico locale a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ecc.), i servizi di interesse economico generale (energia, comunicazioni, ecc.).

- il concetto di servizio strumentale "strettamente" necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, essendo la Provincia un ente a finalità generali, deve essere declinato caso per caso e riconosciuto attraverso il nesso fra il servizio ed il fine che esso persegue per quanto quest'ultimo sia possibile ricondurlo agli atti di programmazione dell'ente stesso:

#### PRESO ATTO CHE

in ossequio alle sopra citate norme ed atti e specificatamente all'art. 115 del T.U.E.L. (legge 267/2000), all'art. 3, co. 27-28-29 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) come modificato dalla lettera b) e dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 71. L. 18 giugno 2009, n. 69 e dal comma 2, dall'articolo 19, legge n. 102 del 2009, all'art. 5 co. 1 della Legge 148/2011 e s.m.i. recante "Norme in materia di società municipalizzate", all'art. 20, co. 2, lett. 1), della Legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità", all'art. 4 recante "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" del D.L. 95/2012 così come convertito dalla Legge 135/2012 c.d. "Spending Review", ed alla deliberazione della Corte dei Conti n. 247/2012/PRSP del 26/09/2012, si ravvisa l'opportunità che la Provincia Regionale di Trapani proceda alla dismissione delle partecipazioni non essenziali;

## PRESO ATTO

che risultano già in fase di liquidazione le seguenti aziende e società:

| Denominazione<br>(N. Società partecipate)                        | Quota % di<br>partecipazione | Attività prevalenti  |
|--|------------------------------|--|
| <u>Europic del Mediterraneo in liquidazione</u>                  | 51,00 %                      | Promozione attività dirette allo sviluppo produttivo   |
| <u>Terra dei Fenici S.p.a. in liquidazione</u>                   | 11,15%                       | Gestione integrata dei rifiuti   |
| <u>Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione</u>                    | 10,00%                       | Gestione integrata dei rifiuti   |
| <u>Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale in liquidazione</u> | 10,97%                       | Attività organi legislativi ed esecutivi centrali e locali - gestione aree di sviluppo industriale |
| <u>Consorzio Trapani Sviluppo in liquidazione</u>                | 8,33%                        | Promozione attività sviluppo produttivo e occupazionale  |

### EUROBIC

Con provvedimento n. 1118/2006 del 29/05/2007 il Tribunale di Trapani ha disposto lo scioglimento alla società per avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

In data 17/09/2009, giusta decreto del Tribunale di Trapani è stato nominato liquidatore il Dott. Matteo Catalano.

Avendo richiesto al liquidatore apposita relazione ricognitiva sullo stato dell'iter della liquidazione medesima e non avendo ottenuto riscontro, si è provveduto ad incaricare l'ufficio legale a porre in essere le opportune azioni nei confronti dello stesso ed, eventualmente, a procedere giudizialmente per la sostituzione del liquidatore medesimo.

### CONSORZIO ASI (AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)

Posta in liquidazione sensi della L.R. n. 8 del 12/01/2012, dovrà cessare entro il 31/12/2012, le competenze sono passate all'I.R.S.A.P. (Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive).

### TERRA DEI FENICI

E' in liquidazione ai sensi dell'articolo 19 L.R. 9/2010.

La gestione liquidatoria scadeva in data 31/12/2012 ma, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sussistendo ragioni di urgenza, il Commissario delegato (Presidente della Regione) con disposizione n. 110 del 19/09/2012, ha stabilito di prorogare la gestione delle società in liquidazione fino all'avvio delle nuove S.R.R.

In data 31/12/2012 con disposizione n. 250, il nuovo Commissario delegato ha stabilito, per le medesime ragioni, di prorogare la vecchia gestione delle ATO in liquidazione fino all'entrata in vigore delle norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

### BELICE AMBIENTE

E' in liquidazione ai sensi dell'articolo 19 L.R. 9/2010.

La gestione liquidatoria scadeva in data 31/12/2012 ma, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sussistendo ragioni di urgenza, il Commissario delegato (Presidente della Regione) ha stabilito di prorogare la gestione delle società in liquidazione fino all'avvio delle nuove

S.R.P.

In data 31/12/2012, il nuovo Commissario delegato ha stabilito per le medesime ragioni di prorogare la vecchia gestione delle ATO in liquidazione fino all'entrata in vigore delle norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti.

#### CONSORZIO TRAPANI SVILUPPO

In data 09/06/2004 l'Assemblea straordinaria del Consorzio "Trapani Sviluppo" deliberava la messa in liquidazione, nominando liquidatore l'Avv. Giuseppe Novara.

Avendo richiesto apposita relazione ricognitiva sullo stato dell'iter della liquidazione medesima, con nota del 04/01/2013 il liquidatore segnalava che la liquidazione non è stata ancora chiusa, in quanto sono pendenti diverse azioni legali volte al recupero di crediti vantati nei confronti di soci inadempienti, per un totale complessivo pari a € 33.086,14.

TENUTO CONTO che, tra le società partecipate vi è la società **Megaservice S.p.a.** che ha per oggetto sociale principale servizi strumentali ed istituzionali dell'ente;

CONSIDERATO che la predetta società rientra pienamente nella fattispecie dell'art. 4 della L. n. 135/2012 (Spending review), trattandosi di società in house, e che la Provincia ha stabilito di adottare una convenzione operativa della durata di un anno con la società medesima, definendo i servizi ed i prezzi di ciascuno di essi, i listini per prestazioni da gestirsi in economia, a corpo e/o a misura ed il corrispettivo della manodopera, ritenendo di dover, momentaneamente, mantenere la predetta partecipazione, rinviando ogni decisione a dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2012 e, comunque, entro i termini stabiliti dal citato art. 4 della L. n. 135/2012;

VISTA la nota prot. n. 90 dell' 8.01.2013, introitata al protocollo generale della Provincia al n. 1068 dell' 11.1.2013, con la quale il Presidente della società Mega Service s.p.a. ha trasmesso, per gli adempimenti relativi all'art. 2446 e 2447 del codice civile, il prospetto di bilancio chiuso al 31.10.2012 e gli allegati, consistenti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 c.c., oggetto di deliberazione in occasione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 16 gennaio 2013, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 21 gennaio 2013 in seconda convocazione;

STANTE CHE, dalla predetta documentazione si evince che:

- al 31.10.2012 la società risulta in perdita per € 1.853.410,00 ed il patrimonio netto presenta un valore negativo di € 1.732.534,00;
- essendo il capitale sociale interamente versato pari ad € 120.000,00, la società si viene a trovare nella condizione prevista dagli artt. 2446 e 2447 del c.c., essendo la perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale che, pertanto, viene ridotto al di sotto del minimo legale (stabilito per le società di capitale ad € 120.000,00);
- gli amministratori hanno convocato l'Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale a seguito della perdita, ex art. 2446 del c.c. ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, ovvero la trasformazione della società, ex art. 2447 c.c.;

- sussiste l'obbligo giuridico ai sensi del combinato disposto degli artt. 2446 e 2447 c.c. in capo ai soci di adottare i provvedimenti di cui alle citate norme;
- le proposte operative esposte dal Presidente della società in merito alle scelte strategiche da adottare espongono le tre ipotesi relative, rispettivamente,
  - alla eventuale ricapitalizzazione, nonché alle due possibili fattispecie previste dal D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 4, comma 1,
    - lett. a) *scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013*, ovvero comma 1,
    - lett. b) *alienazione, con procedure ad evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, (non rinnovabili), a decorrere dal 1° gennaio 2014*, che restano subordinate alle scelte decisionali sulla problematica di cui all'art. 2447;

VISTA la nota prot. n. 2131/RE del 14.01.2013 con la quale il Commissario Straordinario ha richiesto al Dirigente del 1° Settore, per i Servizi Società Partecipate ed Ufficio Legale, ed al Dirigente del 3° Settore, per gli aspetti finanziari, apposita relazione riguardante l'oggetto dell'assemblea ordinaria del 16 - 21 c.m., incaricando, nel contempo, il Dirigente del 1° Settore di formulare una relazione unica di compendio;

PRESO ATTO di tale relazione prot. 2786/AG datata 17.1.2013, redatta e congiuntamente sottoscritta dal Dirigente del 1° Settore e dal Dirigente del 3° Settore Finanziario, dalla quale si evince che non è possibile percorrere le prime due ipotesi delineate dall'art. 4 della Legge n. 135/2012, rispettivamente: la copertura delle perdite di € 1.853.410,00 ed il versamento di € 120.000,00 per il ripristino del capitale sociale minimo; e l'alienazione delle azioni societarie, con la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ciò in ragione delle seguenti considerazioni: l'assenza del Bilancio di Previsione 2013 e l'indisponibilità in dodicesimi, in esercizio provvisorio, sugli stanziamenti assestati relativi all'esercizio precedente; la riduzione dei trasferimenti erariali previsti dalla Spending Review e dalla Legge di Stabilità 2013; la recente introduzione dell'art. 187 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000, che non consente l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione; oltre che le attuali previsioni finanziarie, che precludono *"la possibilità di rinvenire ulteriori risorse per garantire uno standard di erogazione dei servizi strumentali, a valere quale base contrattuale, per un ulteriore quinquennio necessario ad assicurare la prevista alienazione, di cui alle previsioni normative dell'art. 4 D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, (spending review)"*.

CONSIDERATO altresì che, come emerge dalla stessa relazione, non appare possibile mantenere in essere la predetta società né, tanto meno, procedere secondo quanto previsto dalla lett. b), 1° comma dell'art. 4 della legge n. 135/2012 (*spending review*), in quanto la Provincia, volendo esperire le procedure di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipata, non potrebbe assicurare, entro il 30 giugno 2013 ed in assenza di bilancio, la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni all'eventuale acquirente;

STANTE che, risulta obbligata la via dello scioglimento della società e che - come assunto da Dirigente del 1° Settore e del Dirigente del Settore Finanziario - *"al fine, quindi, di evitare il protrarsi di*

*una gestione antieconomica, con serie ripercussioni negative sugli equilibri di bilancio dell'Ente, si ritiene auspicabile provvedere sollecitamente alla nomina di un liquidatore, al quale dare espresso mandato di procedere in via prioritaria ad esperire la procedura concorsuale del concordato preventivo ex art. 160 Legge Fallimentare”:*

ASSUNTE le risultanze dell'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2013 che deliberava, tra l'altro, di sciogliere la società e di porla in liquidazione, subordinatamente alla condizione sospensiva del conseguimento di delibera, del Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Trapani;

RITENUTA, pertanto, non praticabile la scelta di sostenere un ulteriore sforzo finanziario nei confronti della società Mega Service s.p.a., anche alla luce delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 247/2012 della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione commissariale n. 13 del 21.01.2013 con la quale, a seguito del verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile in cui si è venuta a trovare la società Mega Service s.p.a., è stato richiesto al Consiglio Provinciale di deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società medesima ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del c.c.;

VISTA la nota prot. n. 3994/PE del 24.01.2013, inviata al Presidente del Consiglio Provinciale e per conoscenza al Collegio dei revisori dei conti della Provincia, con la quale il Commissario Straordinario precisava che, con propria deliberazione n. 8 del 15.01.2013 aveva esitata una proposta di deliberazione al Consiglio Provinciale relativa alle misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con deliberazione n. 247/2012/PRSP del 26/9/2012, precisando che tra le partecipate da mantenere vi era inserita anche la Mega Service s.p.a. per la quale, a seguito della deliberazione commissariale n. 13 del 21.01.2013, era stato proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione, riservandosi di apportare le necessarie modifiche al testo della citata deliberazione n. 8/2013, successivamente al deliberato del Consiglio Provinciale;

VISTA la deliberazione n. 1/C dell'11.02.2013, con la quale il Consiglio Provinciale ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società medesima ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del c.c., in accoglimento della proposta formulata con la citata deliberazione n. 13 del 21.01.2013;

EVIDENZIATO che, a seguito della sopravvenuta deliberazione consiliare, occorre modificare la deliberazione commissariale n. 8 del 15.01.2013 e, di conseguenza, la proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale, ricomprendendo nell'elenco delle società in liquidazione la MEGA SERVICE s.p.a., giusta deliberazione n. 1/C dell'11.02.2013 assunta dal Consiglio Provinciale;

CONSIDERATO che, rientrando le Province nel novero delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, il Consiglio Provinciale, organo competente in materia di atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, deve procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Provincia Regionale di Trapani, al fine di verificarne le ragioni del mantenimento o meno:

CONSIDERATO CHE

- la Provincia Regionale di Trapani risulta detenere quote di partecipazione nelle seguenti società e consorzi, comprensive delle già citate società in liquidazione:

| Denominazione<br>(N. Società partecipate)   | Quota % di<br>partecipazione | Attività prevalente  |
|---|------------------------------|--|
| <u>AIRGEST S.p.a.</u>   | 48,8960%                     | Attività dei servizi connessi al trasporto aereo. Gestione aeroporto civile Trapani Birgi  |
| <u>Eurobic del Mediterraneo Soc. Consortile p.a. in liquidazione</u>  | 51,0000%                     | Promozione attività dirette allo sviluppo produttivo   |
| <u>Terra dei Fenici S.p.a. in liquidazione</u>  | 11,1500%                     | Gestione integrata dei rifiuti   |
| <u>Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione</u>   | 10,0000%                     | Gestione integrata dei rifiuti   |
| <u>AGRITURPESCA S.r.l.</u>  | 100,0000%                    | Gestione patto territoriale: agricoltura, turismo e pesca  |
| <u>Leader Ulixes Società Consortile A.r.l.</u>  | 15,0000%                     | Consulenza Imprenditoriale ed amministrativo gestionale in attuazione: Progetti Comunitari Leader.   |
| <u>Società per la gestione dell'Aeroporto di Pantelleria S.p.a. o in sigla G.A.P. S.p.a.</u>  | 2,6600%                      | Attività dei servizi connessi al trasporto aereo. Gestione aeroporto civile di Pantelleria   |
| <u>G.A.L. Eimos Soc. Consortile a.r.l.</u>  | 27,0900%                     | Consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale a sostegno dello sviluppo rurale.  |
| <u>Funierice Service S.r.l.</u>   | 50,0000%                     | Attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali, da destinare al funzionamento di mobilità integrata da e per Erice. |
| <u>Atc 17 "Trapani Provincia Nord" Società Consortile per Azioni</u>  | 5,0000%                      | Affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Provvede all'espistamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti   |
| <u>Atc 18 "Trapani Provincia Sud" Società Consortile per Azioni</u>   | 5,0000%                      | Affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Provvede all'espistamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti   |
| <u>Consorzio per l'area di sviluppo industriale in liquidazione</u>   | 10,9700%                     | Attività organi legislativi ed esecutivi centrali e locali - gestione aree di sviluppo industriale   |
| <u>"Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico occidentale" già denominato "Consorzio Golfo di C/mmare per lo sviluppo del patrimonio ittico"</u> | 16,6600%                     | Consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale nel settore ittico   |
| <u>Consorzio Trapani Sviluppo in liquidazione</u>   | 8,3300%                      | Promozione attività sviluppo produttivo e occupazionale  |
| <u>Consorzio Universitario della Provincia di Trapani</u>   | 71,9300%                     | Istruzione secondaria di II Grado di formazione turistica professionale, artistica e universitaria.  |
| <u>CO.S.V.A.P. Distretto produttivo della pesca Consorzio</u>   | 2,3500%                      | Consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale nel settore tecnico, senza fini di lucro. Tutela, valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche  |
| <u>Consorzio I.T.A. Istituto Tecnologie Avanzate</u>  | 20,0000%                     | Creazione di un polo di ricerca e di alta formazione.  |

#### 1. AIRGEST S.P.A.

PREMESSO che AIRGEST S.p.a. ha per oggetto sociale principale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani- Birgi;

CONSIDERATO che dal documento di programmazione economico-finanziaria, facente parte integrante del Piano Industriale della società, già oggetto d'approvazione da parte dell'Enac, si evidenzia l'equilibrio dei risultati sin dall'esercizio 2013, individuato quale primo anno di vigenza delle regole contabili di gestione totale e che l'adesione all'aumento del capitale sociale da parte della Provincia, deliberato dall'assemblea dei soci del 09/10/2012 è finalizzata a consentire che la propria partecipata Airgest raggiunga nel tempo un equilibrio economico e finanziario, ricordando la funzione strategica svolta dalla struttura aeroportuale per lo sviluppo economico e sociale del territorio

provinciale, stante il contributo, soprattutto in termini di flussi turistici che deriva dalla sua attività. Pertanto, l'azione della predetta società risponde ai principi "di società che producono servizi di interesse generale". La Provincia Regionale di Trapani, coerentemente con gli sforzi e gli investimenti finora profusi a beneficio della società Airgest S.p.a., in ultimo con deliberazione Commissariale n. 54 del 22.11.2012 ha autorizzato la ricapitalizzazione a seguito delle perdite dell'esercizio 2011 ed intende mantenere la qualità di socio nella percentuale di circa il 50 %, in quanto se si dovesse procedere ad eventuale dismissione di parte del pacchetto azionario vedrebbe svilita l'attuale *capacità di incidenza sulle "politiche societarie" di sviluppo del territorio*, anche tenuto conto della preannunciata approvazione ministeriale della concessione trentennale di gestione dell'aeroporto.

## **2. AGRITURPESCA S.R.L.**

PREMESSO che Agriturpesca S.r.l. è il soggetto gestore delle attività di gestione delle iniziative di incentivazione, sostegno e realizzazione del patto territoriale per l'agricoltura, la pesca ed il turismo, nonché di tutte quelle che potranno risultare coerenti con la predetta finalità, ivi comprese attività di servizi, di formazione, di pubblicazione, di studio e ricerca, di assistenza e consulenza ad imprese e istituzioni:

CONSIDERATO che con deliberazione n. 70 del 14/12/2012 assunta dal Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, è stato proposto al Consiglio Provinciale lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 c.c. in quanto in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2011 è stata evidenziata una perdita non coperta di € 134.290,00 che sommata alle perdite non coperte dei precedenti esercizi per € 89.781,00 ha determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, verificandosi, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2482-ter c.c. Attualmente la proposta di scioglimento e messa in liquidazione si trova all'ordine del giorno del Consiglio, in attesa di approvazione da parte dello stesso.

## **3. LEADER ULIXES SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.**

PREMESSO che Leader Ulixes Società Consortile a.r.l. si propone la consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale in attuazione dei Progetti Comunitari Leader; mediante provvedimento numero 1913 del 30/12/1998 la G. P., ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1610/97 n. 39, ha deliberato di aderire al G.A.L. Gruppo di azione locale Leader Ulixes, mediante l'acquisizione del 15% del capitale sociale per un importo di lire 3.000.000. La partecipazione della Provincia Regionale di Trapani era considerata necessaria, in quanto rientrante nelle finalità istituzionali relative alla valorizzazione ambientale del sistema delle isole minori ed in quanto unico Ente pubblico assieme ai due soggetti privati (Coop.Agronica e la società Spazio Verde).

La predetta società non ha fini di lucro ed è stata costituita, in via prioritaria, per l'attuazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi Leader della Comunità Economica Europea dal medesimo G.A.L., mentre in via secondaria per l'attuazione di altri emanandi programmi provinciali, regionali, nazionali e comunitari.

## **4. SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA S.P.A.**

PREMESSO che la Società per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria S.P.A. ha lo scopo principale della gestione dell'aeroporto di Pantelleria, consistente nell'assicurare la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle infrastrutture, la conduzione degli impianti, il coordinamento e la supervisione di tutte le attività che vi si svolgono in regime di concessione, si pone in condizione strategica per lo sviluppo del territorio dell'isola di Pantelleria e, pertanto, si ritiene necessaria la presenza, seppur di modesta entità nel suo azionariato da parte della Provincia Regionale di Trapani.

#### 5. G.A.L. ELIMOS SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.

PREMESSO che il GAL ELIMOS Società Consortile a.r.l. promuove l'avvicino di nuove iniziative economiche per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra Enti Locali e imprenditoria privata.

Nel quadro delle politiche di sviluppo, volte a rafforzare la coesione economico e sociale attraverso la crescita della competitività, dell'occupazione, della qualità e sostenibilità dell'ambiente, si colloca il programma di sviluppo rurale 2007/2013.

Al fine di attivare le opportunità del predetto programma - asse 4<sup>o</sup> attuazione approccio Leader -, è stato necessario costituire un soggetto in forma di gruppo di azione locale (G.A.L.) per concorrere ai bandi regionali di utilizzo dei fondi comunitari; pertanto, i soggetti interessati hanno deciso di costituire il G.A.L. Elimos in forma di società consortile a.r.l. senza fini di lucro, con lo scopo di utilizzare il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo e dare così attuazione all'approccio Leader previsto dal PSR Sicilia 2007/2013. L'ambito territoriale di riferimento comprende i Comuni rurali di Buseto Palizzolo, Caiatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito lo Capo, Santa Ninfa, Valderice. Vita; il progetto G.A.L. consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici, tra i quali capofila il Comune di Caiatafimi Segesta, e privati rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche del partenariato provinciale.

#### 6. FUNIERICE SERVICE S.R.L.

PREMESSO che la Funierice Service s.r.l. si occupa dell'attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante impianto a fune, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni patrimoniali, da destinare al funzionamento di mobilità integrata da e per Erice;

Il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 75/C del 29/12/2010 ha deliberato l'acquisizione della quota di partecipazione di proprietà della società Mega Service S.p.a. di cui la Provincia è titolare di tutto il capitale sociale, sostenendo una spesa complessiva di euro 5.000,00, pari al 50% dell'intero capitale, la cui rimanente parte è di proprietà del Comune di Erice.

Tutti gli impianti dell'infrastruttura funiviaria tra Erice valle ed Erice vetta, nonché le stazioni a monte e a valle e le relative aree di parcheggio sono di proprietà della Provincia.

La società Mega Service S.p.a, essendo inquadrata quale società strumentale ex art. 13 del D. L. 233/2006 e art. 3 commi 27 e ss. della L. 244/2007 ed essendo una società a capitale interamente pubblico, non può partecipare ad altre società o enti e, pertanto, gestire servizi pubblici locali, ma ha dovuto cedere la sua unica partecipazione.

L'articolo 9 dello Statuto di Funierice prevede espressamente la possibilità di eliminare le partecipazioni dei soci esclusivamente a favore di soggetti pubblici e non avendo, l'altro socio

Comune di Erice attivato il diritto di prelazione previsto dall'art. 4 dei patti parasociali, ma avendo manifestato all'acquisto da parte della Provincia si è provveduto ad acquisire la predetta quota societaria del 50%.

La precitata deliberazione consiliare ha tenuto conto di quanto sancito dall'art. 3 commi 27 e 28 L. 244/2007, ritenuto esistenti le condizioni per l'assunzione della partecipazione nella società Funierice s.r.l., secondo i principi ricavabili dall'oggetto sociale della stessa ed in considerazione della posizione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale.

#### **7. ATO 17 "TRAPANI PROVINCIA NORD" SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**

PREMESSO che l'ATO 17 "TRAPANI PROVINCIA NORD" società consortile per azioni si occupa dell'affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Inoltre, provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti:

con deliberazione n. 1 del 04/09/2012, il Commissario Straordinario ad acta nominato con D.A. n. 1382 del 24/09/2012 dall'Assessorato Regionale Energia e servizi di pubblica utilità ha costituito la società la regolamentazione del servizio gestione rifiuti ATO 17 Trapani Nord, secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2010 ed in funzione del Decreto Presidenziale del 04/07/2012 che, a modifica della predetta norma, ha approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

La citata norma, che prevede la partecipazione della Provincia nel 5% del capitale sociale, assegna tutti i compiti gestionali ai Comuni interessati che predispongono il piano d'ambito, quale complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani e sintesi dei singoli piani comunali.

#### **8. ATO 18 "TRAPANI PROVINCIA SUD" SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**

PREMESSO che l'ATO 18 "TRAPANI PROVINCIA SUD" società consortile per azioni si occupa dell'affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Inoltre, provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione e il controllo del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti:

con deliberazione n. 2 del 04/09/2012, il Commissario Straordinario ad acta nominato con D.A. n. 1382 del 24/09/2012 dall'Assessorato Regionale Energia e servizi di pubblica utilità ha costituito la società la regolamentazione del servizio gestione rifiuti ATO 17 Trapani Nord, secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2010 ed in funzione del Decreto Presidenziale del 04/07/2012 che, a modifica della predetta norma, ha approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

La citata norma che prevede la partecipazione della Provincia nel 5% del capitale sociale, assegna tutti i compiti gestionali ai Comuni interessati che predispongono il piano d'ambito, quale complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani e sintesi dei singoli piani comunali.

#### **9. "CONSORZIO DI GESTIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO DELLA FASCIA COSTIERA TIRRENICO OCCIDENTALE" GIÀ DENOMINATO "CONSORZIO**

## GOLFO DI CASTELLAMMARE PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO ITTICO"

PREMESSO che il "Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico-occidentale" già denominato "Consorzio Golfo di Castellammare per lo sviluppo del patrimonio ittico" si occupa di consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale nel settore ittico e che questa Provincia aderisce al Consorzio di Ripopolamento Ittico "Golfo di Castellammare" a far data dal 29/12/1981. Il D.A. n. 544/Pesca del 19/09/2012, nelle more del processo di riorganizzazione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico, ha riconfermato e riorganizzato diverse strutture consortili, tra le quali il succitato Consorzio di Castellammare, ha assunto la denominazione di "Consorzio di Gestione e ripopolamento Ittico della fascia costiera tirrenico-occidentale", con competenza territoriale da Capo Lillibeo alla foce del fiume Pollina, isole Egadi e Ustica.

La partecipazione al presente consorzio è stabilita per disposizione normativa.

### 10. CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

PREMESSO - che il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani si occupa dell'attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani, dell'istituzione di strutture di ricerca, in via autonoma o di concerto con i Dipartimenti universitari interessati; della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo e con tutti gli altri Paesi dell'Area mediterranea;

- che la promozione e lo sviluppo degli studi universitari e dell'alta formazione nella provincia di Trapani sono gli obiettivi fondamentali che il Consorzio ha costantemente perseguito nei quasi quarant'anni di attività, obiettivi che, condivisi da elevato numero di istituzioni, rappresentative di interessi del territorio, fanno sì che il Consorzio Universitario rafforzi costantemente il suo ruolo di interlocutore privilegiato degli enti locali per il comparto dell'alta formazione e per alcuni settori anche della ricerca scientifica, si ritiene indispensabile il mantenimento della partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nel Consorzio Universitario.

### 11. CONSORZIO CO.S.VA.P. DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA

PREMESSO che il Consorzio CO.S.VA.P. Distretto Produttivo della Pesca si occupa della consulenza imprenditoriale ed amministrativo gestionale nel settore tecnico, senza fini di lucro, della tutela, valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche, in generale e massive in particolare; l'oggetto sociale prevede attività analoghe a quelle del Consorzio obbligatorio "Consorzio di ripopolamento Ittico Golfo di Castellammare".

La Provincia partecipa insieme agli enti pubblici: Camera di Commercio di Trapani e Comune di Mazara del Vallo, oltre a diversi Soci privati.

Si ravvisa la necessità della dismissione delle quote di partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nel Consorzio, ricadendo nel divieto di cui all'art. 10 della L.R. 22/2008.

### 13. CONSORZIO I.T.A. ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE

PREMESSO che il Consorzio I.T.A. Istituto Tecnologie Avanzate è un istituto di ricerca applicata sulle nanotecnologie ed ha come scopo la creazione di un polo di ricerca e di alta formazione e le sue attività di ricerca sono volte a caratterizzare l'Istituto quale ideale anello di congiunzione tra la ricerca di base e la produzione industriale di tecnologie innovative utilizzate in settori che spaziano dalla micro/nano elettronica alle fonti energetiche del futuro fino ai settori sanitario e aerospaziale.

Per le finalità della ricerca applicata alle varie fattispecie pratiche di carattere industriale, si ritiene opportuno mantenere la partecipazione nel Consorzio I.T.A., in quanto non si ravvisano i limiti fissati dalla L.R. 22/2008 con il Consorzio Universitario, perché questi ha attinenza alla formazione e non a procedure applicative di carattere industriale.

ATTESA la necessità da parte di questa Amministrazione dell'adozione delle necessarie misure correttive volte ad eliminare le problematiche riscontrate, a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO la dismissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 27, 28, 29 L. 244/07 e per le superiori considerazioni, dell'intera partecipazione societaria della Provincia Regionale di Trapani dalle seguenti società:

- 1) Agriturpesca s.r.l., per quanto contenuto nella deliberazione n. 70 del 14/12/2012, in precedenza citata;

Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca, in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 10 della L.R. 16/12/2008, n. 22 relativa al divieto di partecipazione dell'Ente Provincia in più consorzi aventi le stesse finalità. In particolare, il conflitto si pone con il Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera trapanese occidentale, regolamentato dalla L.R. n. 6/2009 e modificato a seguito del D.A. n. 544/Pesca del 19/09/2012. Pertanto, nei confronti della quarant'anni di attività, obiettivi che, condivisi da elevato numero di istituzioni, rappresentative di interessi del territorio, fanno sì che il Consorzio Universitario rafforzi costantemente il suo ruolo di interlocutore privilegiato degli enti locali per il comparto dell'alta formazione e per alcuni settori anche della ricerca scientifica, si ritiene indispensabile il mantenimento della partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nel Consorzio Universitario.

## **12. CONSORZIO CO.S.V.A.P. DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA**

~~PREMESSO che il Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca si occupa della consulenza imprenditoriale ed amministrativa gestionale nel settore tecnico, senza fini di lucro, della tutela, valorizzazione e razionalizzazione delle produzioni ittiche, in generale e massive in particolare; l'oggetto sociale prevede attività analoghe a quelle del Consorzio obbligatorio "Consorzio di ripopolamento Ittico Golfo di Castellammare".~~

La Provincia partecipa insieme agli enti pubblici: Camera di Commercio di Trapani e Comune di Mazara del Vallo, oltre a diversi Soci privati.

Si ravvisa la necessità della dismissione delle quote di partecipazione della Provincia Regionale di Trapani nel Consorzio, ricadendo nel divieto di cui all'art. 10 della L.R. 22/2008.

## **13. CONSORZIO I.T.A. ISTITUTO TECNOLOGIE AVANZATE**

PREMESSO che il Consorzio I.T.A. Istituto Tecnologie Avanzate è un istituto di ricerca applicata sulle nanotecnologie ed ha come scopo la creazione di un polo di ricerca e di alta formazione e le sue attività di ricerca sono volte a caratterizzare l'Istituto quale ideale anello di congiunzione tra la ricerca di base e la produzione industriale di tecnologie innovative utilizzate in settori che spaziano dalla micro/nano elettronica alle fonti energetiche del futuro fino ai settori sanitario e aerospaziale.

Per le finalità della ricerca applicata alle varie fattispecie pratiche di carattere industriale, si ritiene

opportuno mantenere la partecipazione nel Consorzio A.T.A. in quanto non si ravvisano i limiti fissati dalla L.R. 22/2008 con il Consorzio Universitario, perché questi ha attinenza alla formazione e non a procedure applicative di carattere industriale.

ATTESA la necessità da parte di questa Amministrazione dell'adozione delle necessarie misure correttive volte ad eliminare le problematiche riscontrate, a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione dell'Ente:

RITENUTO OPPORTUNO la dismissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 27, 28, 29 L. 244/07 e per le superiori considerazioni, dell'intera partecipazione societaria della Provincia Regionale di Trapani dalle seguenti società:

2) Agriturpesca s.r.l., per quanto contenuto nella deliberazione n. 70 del 14/12/2012, in precedenza citata;

3) Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca, in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 10 della L.R. 16/12/2008, n. 22 relativa al divieto di partecipazione dell'Ente Provincia in più consorzi aventi le stesse finalità. In particolare, il conflitto si pone con il Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico occidentale, regolamentato dalla L.R. n. 6/2009 e modificato e seguito del D.A. n. 544/Pesca del 19/09/2012. Pertanto, nei confronti della Provincia è fatto obbligo di partecipazione al predetto Consorzio, a differenza del CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca, la cui partecipazione rimane nei limiti di discrezionalità non più esercitabile a causa della citata L.R. 22/2008.

Precisato, inoltre:

- In riferimento all'utilizzo improprio dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi al di fuori dei casi tassativamente elencati nel principio contabile n.2.25, questa Amministrazione, a seguito del rilievo della Corte dei Conti, ha limitato a decorrere dal corrente esercizio 2012 l'utilizzo degli stessi ai soli casi previsti dalla norma, anche in armonia con quanto previsto dall'art. 7 c. 1 del citato D.Lgs. 11/2011, quindi nessuna azione può essere intrapresa dal Consiglio Provinciale sui dati relativi al Conto Consuntivo 2010 già approvato dal Consiglio Provinciale. Si ritiene comunque che nella fattispecie in questione propria dell'Ente, non possa prefigurarsi elusione delle norma sul patto di Stabilità in quanto sia l'entrata che la spesa, risulta non solo rispettivamente accertata e impegnata, ma anche riscossa e pagata per cui, ancorché non imputata tra le entrate e le spese correnti, risulta assolutamente neutra ai fini del saldo del patto di stabilità.

- In merito all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento dell'integrazione salariale al personale precario, l'Ente a seguito del rilievo posto, ha previsto, già nel Bilancio di Previsione 2012, il finanziamento di tale categoria di spesa, con fondi propri, non ricorrendo quindi all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione. Nessuna azione può essere intrapresa sul progresso, posto che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2010 risulta già approvato dal Consiglio Provinciale, invero questa Amministrazione ha proceduto ad attuare le misure correttive come sopra evidenziato, già in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012.

RAVVISATA la necessità di dichiarare urgente il presente provvedimento:

## PROPONGONO

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, ed a modifica ed integrazione della deliberazione commissariale n. 8 del 15.01.2013, All. A del presente provvedimento, giusta deliberazione commissariale n. 32 del 12.02.2013, All. B del presente provvedimento, prendere atto di quanto contenuto nella deliberazione n. 247/2011/PRSP del 26/9/2012 della sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sicilia, pervenuta a questo Ente in data 15/10/2012 prot. 56269, ed adottare le seguenti misure correttive:

- 1) prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 27, 28, 29 L. 244/07 (finanziaria 2008) e s.m.i., che risultano già in fase di liquidazione le seguenti aziende e società:

- a) Eurobic del Mediterraneo;
- b) Terra dei fenici S.p.a.;
- c) Belice Ambiente S.p.a.;
- d) Consorzio Trapani Sviluppo;
- e) Consorzio Area Sviluppo Industriale;

- 2) prendere atto della deliberazione n. 1/C dell'11.02.2013, All. C del presente provvedimento, con la quale il Consiglio Provinciale ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Mega Service s.p.a., ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 del c.c. in accoglimento della proposta formulata con la deliberazione commissariale n. 13 del 21.01.2013;

- 3) prendere atto della deliberazione commissariale n. 70 del 14/12/2012, All. D del presente provvedimento, con la quale è stato proposto al Consiglio Provinciale la messa in liquidazione della società Agriturpesca s.r.l., ai sensi del 4° comma dell'art. 2484 c.c.;

- 4) proporre al Consiglio Provinciale la dismissione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 L. 244/07 - dell'intera partecipazione societaria della Provincia Regionale di Trapani, del Consorzio CO.S.V.A.P. Distretto Produttivo della Pesca;

- 5) proporre al Consiglio Provinciale il mantenimento - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 L. 244/07 - della partecipazione societaria nelle seguenti società:

- a) Aigest S.p.a.;
- b) Leader Ulixes soc. consortile a.r.l.;
- d) Società per la gestione dell'aeroporto di Pantelleria;
- e) G.A.L. Elimos soc. consortile a.r.l.;
- f) Funierice service s.r.l.;
- g) ATO 17 "Trapani Provincia Nord" soc. consortile per azioni;
- h) ATO 18 "Trapani Provincia Sud" soc. consortile per azioni;

l) Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera tirrenico occidentale;

l) Consorzio Universitario della Provincia di Trapani;

m) Consorzio I.T.A. (Istituto Tecnologie Avanzate).

- 6) in riferimento all'utilizzo improprio dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi al di fuori dei casi tassativamente elencati nel principio contabile n.2.25: Incaricare il Dirigente dei Servizi Finanziari, sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, di porre in essere misure idonee al rispetto del punto 25 del principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;
- 7) in merito all'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento dell'integrazione salariale al personale precario: Dare atto che si tratta di circostanza per la quale non è più possibile attuare le misure correttive, che sono, come sopra evidenziato, già state introdotte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 44/1991.>>

Il Responsabile del Procedimento 1° Settore

Dot. Bartolomeo Aielli

Il Dirigente ad interim del 1° Settore

Dot.ssa Maria Stella Marino

Il Responsabile del Procedimento 3° Settore

Dot. Renato Schifano

Il Dirigente del 3° Settore

Dot.ssa Maria Stella Marino

## DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicate in premessa ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata – sarà pubblicata  
all'Albo Provinciale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_